

(n. )

## ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dai deputati: Sammartino, Cafeo, Ternullo e Catanzaro

il

***Nuovo ordinamento dei centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria e per l'innovazione produttiva (CIAPI).***

----O----

## RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE

Onorevoli colleghi,

la formazione e l'aggiornamento della manodopera in un contesto generale caratterizzato da una forte pressione competitiva e dalle sfide legate alla sempre più rapida innovazione tecnologica e di mercato costituisce un'assoluta priorità per consentire al sistema economico regionale di agganciare il treno dello sviluppo, mantenere e rafforzare la propria capacità competitiva ed assicurare un effettivo coordinamento delle politiche regionali per un verso, dell'orientamento delle imprese dall'altro, verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile ed inclusivo sanciti in sede europea.

A tale obiettivo si collega peraltro l'esigenza, da parte del settore pubblico regionale, di offrire al sistema imprenditoriale e, per quanto di competenza, alla stessa Pubblica amministrazione, strumenti che consentano di intercettare e sviluppare le opportunità offerte dalla programmazione comunitaria con particolare riferimento agli obiettivi di sostenibilità e conversione ecologica della produzione di beni e servizi e dell'energia.

In Sicilia, fin dal 1963, hanno operato i Centri Interaziendali per l'addestramento professionale integrato (CIAPI), con sedi a Palermo e Priolo Gargallo, istituiti nell'ambito delle iniziative promosse dall'allora Cassa per il Mezzogiorno e, successivamente, riportati alla competenza diretta della Regione (Legge regionale 25/1976).

Tali enti hanno svolto, nel tempo, un'importante funzione di supporto alle esigenze del sistema economico ma, per effetto di complesse vicende gestionali, risultano ad oggi fortemente limitati nella propria operatività (in particolare il centro di Pa-

lermo è stato posto in liquidazione, mentre quello di Priolo prosegue ma in mancanza di una precisa ed aggiornata “mission”).

In tal senso il rilancio dell’attività dei Centri, recuperando lo spirito originario che vedeva l’attivo coinvolgimento del sistema delle aziende nella programmazione ed implementazione dei compiti formativi, diviene più che mai opportuno guardando alle esigenze di un sistema economico sempre più competitivo dove le competenze sono la chiave per l’innovazione e la sostenibilità.

I Centri, peraltro, possono disporre di strutture e know-how utilissimi anche in vista dell’espletamento di compiti di supporto nella programmazione ed implementazione di interventi e strumenti a sostegno dello sviluppo sul territorio regionale, anche guardando alle opportunità offerte dalla transizione energetica e dall’obiettivo di costruire un’economia circolare.

Si propone perciò di adottare un corpus normativo volto a riordinare la disciplina relativa ai CIAPI, ripensandone ed aggiornandone la funzione quale enti strumentali della Regione a servizio dello sviluppo del territorio.

L’articolo 1 dichiara le finalità della norma, individuando nei due Centri interaziendali di addestramento professionale integrato e per l’innovazione produttiva (CIAPI) di Palermo e Priolo Gargallo enti strumentali ed in house provider della Regione per la realizzazione di interventi nel campo della formazione professionale, dello sviluppo e dell’innovazione, della sostenibilità ambientale. Vengono indicate le attività d’istituto dei Centri che integrano quelle già previste dall’articolo 13 della L.R. 8/2017.

L’articolo 2 prevede l’istituzione dei due Centri, rispettivamente di nuova istituzione per il Centro di Palermo (essendo il pre-esistente CIAPI Palermo già posto in liquidazione ai sensi dell’articolo 28 della L.R. 9/2013) e di modifica della denominazione per il CIAPI di Priolo. Sono altresì individuate le relative aree di competenza territoriale ed in riferimento alle realtà produttive delle stesse.

L’articolo 3 disciplina gli organi di amministrazione dei Centri. In particolare le funzioni amministrative e gestionali sono rimesse a consigli di amministrazione di tre componenti di nomina regionale (a conferma della natura strumentale degli enti), vengono istituiti due comitati d’indirizzo con funzioni consultive rispetto alla programmazione delle attività, e previsto l’organo di revisione in composizione monocratica.

L’articolo 4 disciplina il regime di partecipazione dei soggetti privati alle attività del CIAPI in riferimento alle previsioni della disciplina statale vigente.

L’articolo 5 prevede la riassegnazione ai CIAPI del patrimonio già in uso agli stessi per il perseguimento delle loro funzioni.

L’articolo 6 disciplina la materia del personale dei centri: in sede di prima applicazione il personale del CIAPI di Priolo prosegue la propria attività e, onde garantire l’avvio dell’altro centro, può essere utilizzato in convenzione presso il neo-istituito centro di Palermo. I CIAPI provvederanno ad adottare la propria dotazione

organica. Il personale impiegato nell'ambito di progetti e programmi a tempo determinato prosegue la propria attività.

L'articolo 7 individua le risorse finanziarie in corrispondenza dei trasferimenti già previsti nel Bilancio della Regione per i CIAPI, nonché nelle ulteriori risorse provenienti da attività prestate in favore di terzi e di contributi e cofinanziamenti privati e pubblici anche extraregionali.

L'articolo 8 indica le modalità attuative delle previsioni della presente legge, prevedendo che i nuovi statuti e regolamenti di attuazione siano adottati con deliberazione della Giunta regionale entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. E' escluso ogni nuovo o maggiore onere per il Bilancio della Regione.

L'articolo 9, infine, abroga le previgenti disposizioni legislative incompatibili con il nuovo ordinamento dei centri.

---O---

## DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

### Art. 1. *Finalità*

1. La Regione nell'esercizio delle proprie competenze in materia di lavoro, formazione professionale, industria, ricerca, ambiente ed energia e del perseguimento degli obiettivi previsti nella programmazione per lo sviluppo si avvale dei Centri interaziendali di addestramento professionale integrato e per l'innovazione produttiva (CIAPI) con sedi a Palermo e a Priolo Gargallo.

2. I CIAPI, quali enti strumentali della Regione ed in house provider della medesima, svolgono le seguenti attività:

a) formazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale della manodopera, anche mediante corsi ed attività formative co-promosse con imprese, enti bilaterali e fondi interprofessionali;

b) formazione professionale ed orientamento lavorativo per giovani, disoccupati e soggetti svantaggiati;

c) alta formazione e perfezionamento, anche mediante corsi ed attività formative co-promosse con imprese, università, enti di ricerca, enti del sistema dell'istruzione tecnica superiore e IFTS;

d) promozione di partenariati con enti pubblici e privati nel settore della formazione, dell'innovazione tecnologica, della sostenibilità ambientale e dell'economia circolare, della ricerca scientifica, anche finalizzati all'accesso a programmi di finanziamento comunitari e/o alla realizzazione di specifici progetti ed interventi;

e) sostegno tecnico operativo a progetti di investimento, di sviluppo territoriale e ad iniziative ed attività rivolte alla realizzazione di obiettivi di sviluppo economico e sociale delle comunità locali regionali, nel quadro di programmi di committenza pubblica regionale, dell'Unione europea o comunque compresi nell'alveo del-

la programmazione regionale unitaria anche in riferimento all'impiego di risorse di provenienza extra-regionale;

f) informazione, orientamento e consulenza nei confronti dell'amministrazione regionale, del settore pubblico regionale, delle imprese sulle opportunità di finanziamento a valere su risorse comunitarie e sulle modalità di accesso alle stesse;

3. Rimangono ferme le previsioni di cui all'articolo 13 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8

## Art.2

### *Centri interaziendali di addestramento professionale integrato e per l'innovazione produttiva*

1. E' istituito, con sede in Palermo, il Centro Interaziendale di addestramento professionale integrato e per l'innovazione produttiva "Sicilia Occidentale", con competenza territoriale per le province di Palermo, Agrigento, Trapani e Caltanissetta, nonché – in riferimento all'intero territorio regionale – ai settori produttivi della meccanica e mecatronica, cantieristica navale ed attività connesse, biomedicale e biotecnologico.

2. Il CIAPI di Priolo, istituito con legge regionale 6 marzo 1976, n.25, è ride-nominato Centro Interaziendale di addestramento professionale integrato e per l'innovazione produttiva "Sicilia Orientale", con competenza territoriale per le province di Siracusa, Catania, Enna, Messina e Ragusa, nonché – in riferimento all'intero territorio regionale – ai settori produttivi della chimica di base, chimica secondaria e fine e chimica verde, produzione e distribuzione dell'energia da fonti rinnovabili, informatica, telecomunicazioni e net economy.

3. L'ente di cui al comma 2 prosegue ad ogni effetto l'attività del CIAPI di Priolo Gargallo, subentrando ad ogni effetto nei relativi rapporti giuridici. Con deliberazione della Giunta regionale entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 8 sono definite le modalità per il riordino statutario dell'ente e la cessazione della partecipazione di soggetti diversi dalla Regione.

## Art.3

### *Organi di amministrazione*

1. Per ciascuno dei due centri di cui all'articolo 2 il consiglio di amministrazione è composto da:

a) il Presidente, nominato dal Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale;

b) un componente nominato dall'Assessore dell'istruzione e della formazione professionale d'intesa con l'Assessore del lavoro, della famiglia e delle politiche sociali, che assume la funzione di Vicepresidente;

c) un componente nominato dall'Assessore delle attività produttive d'intesa con l'Assessore dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.

2. Per ciascuno dei due centri di cui all'articolo 2 è istituito un comitato d'indirizzo, con funzioni consultive, composto da:

- a) un componente esperto, nominato dall'Assessore dell'istruzione e della formazione professionale, con funzioni di presidente,
- b) un componente esperto, nominato dall'Assessore del lavoro, della famiglia e delle politiche sociali, con funzioni di vicepresidente;
- c) due componenti designati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative, nominati dall'Assessore del lavoro, della famiglia e delle politiche sociali;
- d) due componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, nominati dall'Assessore del lavoro, della famiglia e delle politiche sociali;
- e) un componente esperto nominato dalle Camere di Commercio delle province di competenza di ciascuno dei due centri.

3. L'incarico di componente del comitato d'indirizzo è svolto a titolo gratuito e non comporta la corresponsione di alcun gettone o indennità.

4. La nomina dell'organo di revisione di ciascun centro, in composizione monocratica, è operata dalla Regione nell'ambito della vigente normativa.

#### Art. 4

##### *Partecipazione dei privati*

1. In applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, i centri interaziendali addestramento professionale integrato operano anche mediante una compartecipazione dei soggetti pubblici e privati, nel rispetto della normativa comunitaria.

#### Art. 5.

##### *Patrimonio*

1. Gli immobili, gli impianti fissi, l'arredamento e le attrezzature già in dotazione ai centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria e trasferiti al patrimonio regionale permangono in uso gratuito ai centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria per il raggiungimento degli scopi statutari degli stessi.

2. Con Decreto dell'assessore regionale dell'Economia è stabilita l'eventuale ridestinazione di beni già di pertinenza dell'ente posto in liquidazione ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 9 del 2013.

#### Art. 6.

##### *Personale*

1. In sede di prima applicazione il personale è individuato in corrispondenza ai dipendenti a tempo indeterminato già in servizio presso il CIAPI di Priolo Gargallo.

2. Al fine di consentire l'avvio delle attività del CIAPI di Palermo, per un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo stesso potrà avvalersi, in regime di convenzione, del personale del CIAPI di Priolo Gargallo.

3. Entro 180 giorni dalla data di attuazione delle previsioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 8 gli organi di amministrazione dei CIAPI adottano gli atti di programmazione della relativa dotazione organica nel rispetto delle vigenti previsioni della disciplina regionale e statale.

4. Il personale già impegnato presso il CIAPI di Priolo Gargallo nell'ambito di attività e progetti a tempo determinato prosegue la propria attività secondo le previsioni contrattuali.

#### Art. 7.

##### *Finanziamento dei Centri*

1. Agli oneri per l'espletamento dei compiti d'istituto si provvede:

- a) risorse destinate nell'ambito del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (missione 15, programma 1, titolo 1, capitolo 313316);
- b) corrispettivi per le prestazioni rese in favore di altri soggetti pubblici e privati, incluse imprese e fondi bilaterali e/o interprofessionali;
- c) risorse derivanti da finanziamenti e/o cofinanziamenti anche a valere su programmi extraregionali secondo la relativa disciplina;
- d) altre risorse rinvenienti da contributi e/o cofinanziamenti di altri soggetti pubblici e privati, anche in relazione alla realizzazione di specifici programmi e progetti.

2. Nell'ambito delle attività promosse in regime di partenariato trovano applicazione le norme statali e comunitarie in materia di finanziamento e gestione.

#### Art. 8.

##### *Disposizioni attuative*

1. Entro il termine inderogabile di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'istruzione e della formazione professionale e previo parere della competente Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana, approva lo statuto ed il regolamento di organizzazione di ciascuno dei due CIAPI.

2. Entro il termine dei successivi 60 giorni i competenti Dipartimenti dell'amministrazione adottano gli atti di relativa competenza per l'attuazione delle previsioni di cui alla presente legge.

3. Entro il medesimo termine di cui al precedente comma 2 vengono nominati gli organi di amministrazione di cui all'articolo 2.

4. Dalle previsioni di cui alla presente legge non possono discendere nuovi o maggiori oneri per il Bilancio della Regione.

#### Art. 9.

##### *Abrogazioni di norme*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

- legge regionale 6 marzo 1976, n. 25;
- art. 28 della legge regionale 15 maggio 2013 n. 9;

Art. 10.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.